

Castelnuovo R. (MO), 24 giugno 2022.

Spett.li
Ordine dei Medici Veterinari
della **Provincia di Arezzo**

Ordine dei Medici Veterinari
della **Provincia di Grosseto**

Ordine dei Medici Veterinari
della **Provincia di Pisa**

Ordine dei Medici Veterinari
della **Provincia di Siena**

Alla C.A. dei Presidenti e dei componenti dei Consigli Direttivi.

OGGETTO: Indicazioni in merito alla nota prot. n. 46104 del 17/06/2022 della Regione Toscana in merito all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ai sensi del DL 44/2021 e ss. mm. e ii.

Gentilissimi,

intervengo sull'argomento richiamato in oggetto, nella mia qualità di Vostro consulente legale, ritenendo sia mio dovere informarVi delle novità in campo legislativo che possano avere un impatto rilevante sull'andamento delle attività degli Ordini che rappresentate.

A tale riguardo, il giorno 17/06/2022, con prot. n. 46104, la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, ha inviato, alle direzioni generali delle aziende sanitarie toscane, delle aziende ospedaliere universitarie toscane, della Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio", dell'Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica e di ESTAR,

una comunicazione avente ad oggetto: "Assolvimento obbligo vaccinale DL 44/2021 e ss. mm. e ii. - Chiarimenti", che allego alla presente, dal contenuto di rilevanza significativa.

Vi si legge, infatti, *«si precisa che l'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4 ter del Decreto-legge del 01/04/2021 n. 44, riguarda il solo personale "che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", strutture, quindi, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie (in regime di ricovero ospedaliero - lett a; in regime ambulatoriale - lett b, o in regime residenziale - lett c).».*

La norma citata, il decreto legislativo n. 502/1992, contiene il riordino del SSN ed introduce la definizione dei livelli essenziali di assistenza alla persona; le strutture di cui all'art. 8-ter sono pertanto solo ed esclusivamente quelle destinate alla cura ed al ricovero dei pazienti di sanità umana.

La nota della Regione Toscana, quindi, esclude dall'obbligo vaccinale anti-Covid il personale sanitario non addetto a tali strutture; ne consegue che i dirigenti veterinari dipendenti delle Aziende sanitarie e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali debbano ritenersi esentati dal richiamato obbligo vaccinale.

Tengo a precisare che, in materia sanitaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno la piena potestà legislativa, peraltro non più limitata dallo stato di emergenza ormai cessato, ed hanno facoltà interpretativa, in quanto autorità legislative.

Ne discende che la nota della Regione Toscana, di cui all'oggetto, gode del rango di interpretazione autentica e, come tale, è produttiva di una serie di conseguenze giuridiche, una delle quali riguarda i medici veterinari dipendenti pubblici che, essendo esentati dall'obbligo vaccinale anti-Covid, non possono essere assoggettati ad attività di accertamento da parte degli Ordini Toscani relativamente al loro stato vaccinale e, qualora siano stati destinatari del provvedimento di sospensione, devono esserne affrancati attraverso l'immediata revoca del provvedimento medesimo.

Ciò posto, si palesa una potenziale disparità di trattamento tra iscritti agli albi dei medici veterinari, che confluiscono in un unico albo nazionale, dal momento che la revoca del provvedimento di sospensione riguarderebbe unicamente gli iscritti che esercitano la professione alle dipendenze delle aziende sanitarie toscane. Tale contesto integrerebbe la violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e di

imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Entrambi i principi disegnano un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione dell'interesse pubblico. Da tali precetti deriva l'ammissione di tutti i soggetti al godimento dei servizi pubblici, nonché il divieto di qualsiasi favoritismo e l'illegittimità degli atti amministrativi emanati senza previa valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati.

La giurisprudenza amministrativa ed il legislatore hanno tratto ulteriori applicazioni dei principi richiamati, come l'obbligo dell'amministrazione di esaminare in modo completo, accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, nonché l'obbligo di compiere in modo oggettivo un esame comparativo degli interessi da valutare e di tenere conto dei relativi risultati.

Tutto ciò premesso e considerato, affinché gli Ordini dei Medici Veterinari non incorrano in illecite violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e di imparzialità della pubblica amministrazione, si rende necessario comprendere che la revoca del provvedimento di sospensione a favore dei soli iscritti dipendenti pubblici comporterebbe un'ingiusta discriminazione a danno degli iscritti che svolgono l'attività in regime di libera professione, tenuto conto che il legislatore toscano ha enucleato con chiarezza i limiti dell'obbligo vaccinale al solo personale sanitario delle strutture di sanità umana.

Dal momento che gli Ordini professionali, in quanto enti sussidiari dello Stato, sono soggetti agli obblighi della pubblica amministrazione, ritengo si debba concludere nel senso di procedere all'immediata revoca di tutti i provvedimenti di sospensione deliberati ai sensi e per gli effetti del D.L. 44/2021 e ss. mm. e ii., indipendentemente dalla natura dell'attività professionale svolta dagli iscritti, nonché ad astenersi dal deliberare ulteriori provvedimenti di sospensione basati sui medesimi presupposti.

Similmente, poiché il venir meno di tali provvedimenti in favore degli iscritti agli Ordini dei Medici Veterinari delle province toscane porterebbe ad una illecita discriminazione a danno degli iscritti agli Ordini provinciali che insistono nei territori di altre regioni, ritengo auspicabile la revoca dei provvedimenti di sospensione emessi e l'astensione dal deliberarne di nuovi, da parte di tutti gli Ordini dei Medici Veterinari italiani. Per questa ragione, mi riprometto di

estendere le informazioni contenute nella presente anche agli Ordini miei assistiti di altre regioni.

Tengo a precisare che, sebbene di primo acchito la revoca di tutti i provvedimenti di sospensione possa far sorgere il timore di ripercussioni spesso paventate, quali la denuncia per omissione di atti d'ufficio, ciò sia da escludersi. Perché ricorra il reato di rifiuto o omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 328 del codice penale, occorre che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio dolosamente rifiuti un atto del suo ufficio dovuto per legge; poiché nel caso di specie diventa opinabile persino se la sospensione dei medici veterinari non sottoposti a vaccinazione anti-Covid sia dovuta per legge, verrebbe a mancare il fatto che costituisce il reato.

Resterebbe quindi da valutare se la reiterata prospettazione della denuncia per il reato descritto non integri la fattispecie descritta dall'art. 612 del codice penale, secondo cui chiunque minacci ad altri un ingiusto danno sarebbe perseguibile penalmente.

Spero di aver fornito un quadro esaustivo del mutato quadro interpretativo della normativa sull'obbligo vaccinale del personale sanitario e, naturalmente resto a disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

Con i migliori saluti.

Avv. Daria Scarciglia





OGGETTO: Assolvimento obbligo vaccinale DL 44/2021 e ss.mm. - Chiarimenti.

prot n. 46104 del 17/06/2022
Direttore Generale AUSL TC

Alle Direzioni generali delle
Aziende Sanitarie toscane
Aziende Ospedaliere Universitarie toscane

Al Direttore generale della
Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio"

Al Direttore generale
Istituto per lo studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica

Al Direttore generale ESTAR

Visto il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52;

Richiamate le note di questa direzione, prot. n°483101 del 14/12/2021 e prot. n° 130028 del 28/03/2022;

Considerata la cessazione dello stato di emergenza e che l'attuale situazione epidemiologica consente un allentamento delle restrizioni, come risulta anche dalle recenti disposizioni emanate a livello nazionale;

si precisa che l'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4 ter del Decreto-legge del 01/04/2021 n. 44, riguarda il solo personale "che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", strutture, quindi, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie (in regime di ricovero ospedaliero - lett a; in regime ambulatoriale - lett b, o in regime residenziale - lett c).

Cordiali saluti,

Il Direttore
Dott. Federico Gelli